



COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA)

ORDINANZA
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Numero 26 del 28/04/2025

OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN ALCUNE VIE E PIAZZE ALL'INTERNO DELLA FRAZIONE DI GATTEO MARE PER IL PERIODO DA MARTEDÌ 27 MAGGIO 2025 FINO A MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

RICHIAMATE :

- la Delibera di Giunta Comunale n.40 del 22.04.2025 "*Approvazione sistema tariffario e regolamento sosta onerosa anno 2025 in località Gatteo Mare*";
- la Delibera di Giunta Comunale n.41 del 22.04.2025 "*Istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) a Gatteo Mare – stagione estiva 2025*";

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Gatteo, con i provvedimenti sopra menzionati, ha istituito una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in alcune strade della località Gatteo Mare, nelle ore serali, durante la stagione estiva con inizio della regolamentazione a far data dal 27 maggio prossimo;

DATO ATTO che durante le ore serali della stagione estiva, tutta la zona balneare posta tra il litorale e la ferrovia è interessata da una notevole concentrazione di traffico turistico e locale sia pedonale che veicolare, in considerazione della massiccia presenza di alberghi, pubblici esercizi, negozi, intrattenimenti e manifestazioni di vario genere e che, conseguentemente, necessita di una specifica disciplina al fine di garantire il decoro della località turistica;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare un provvedimento di regolamentazione del traffico per la stagione estiva 2024, ai fini della sicurezza stradale, di tutela della pubblica incolumità degli utenti della strada e di tutela ambientale, tanto sotto il profilo della prevenzione dell'inquinamento acustico quanto sotto quello dell'inquinamento atmosferico;

VISTI gli artt. 3,5, 6, 7, 14 , 37 e 158 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92;

VISTO l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PER I MOTIVI sopra rappresentati;

ORDINA

Che nella località **Gatteo Mare**, nel periodo estivo a far data dal 27.05.2025 e fino al 17.09.2025, tutti i giorni della settimana, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 siano vigenti le seguenti prescrizioni relative alla viabilità:

1. istituzione della **ZONA A TRAFFICO LIMITATO** nelle seguenti strade:

- Viale Delle Nazioni, dalla Via 1°Maggio al Viale Giulio Cesare;
- Viale Giulio Cesare;
- Via Matteotti - tratto compreso tra il Viale delle Nazioni e la Via Trieste;
- Via Gramsci - tratto compreso tra il Viale delle Nazioni e l'intersezione Via Stabilimenti Balneari;
- Via Bologna;
- Via Mantova;
- Via Pavia;
- Via Milano;
- Via Ferrara;
- Via Firenze;
- Via Trento;
- Via Forlì
- Via Trieste, tratto compreso tra Viale G. Cesare e Via Matteotti.

2. che il suddetto provvedimento sia valido per tutte le categorie di veicoli, con le seguenti eccezioni:

- veicoli al servizio di persone portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno (sono autorizzati sia al transito che alla sosta);
- veicoli che espongono il permesso rosa, per donne in stato di gravidanza o di genitori con un bimbo di età non superiore a due anni, (sono autorizzati sia al transito che alla sosta);
- veicoli dei residenti, dei domiciliati di "lungo termine" (intesi come coloro in possesso di un contratto di affitto della durata di almeno tre mesi o di una bolletta di erogazione di utenza intestata), dei titolari di attività, dei dipendenti di attività in possesso di abbonamento stagionale per la sosta onerosa. Le suddette categorie di possessori di veicoli dovranno compilare un'autocertificazione da inoltrare ad ATR con sede a Cesenatico che provvederà a rilasciare apposito "PASS", (per i residenti ed i domiciliati di lungo termine per tutti i veicoli posseduti, mentre per i titolari di attività massimo due veicoli e per i dipendenti un solo veicolo), da esporre sul parabrezza anteriore. Tali soggetti sono autorizzati alla sosta ed al transito in entrata ed uscita con obbligo di percorrere il tracciato più breve sia in entrata che in uscita;
- veicoli delle persone domiciliate di "breve periodo" e clienti delle strutture ricettive per il solo transito e sosta in arrivo ed in partenza previa esibizione della prenotazione o del contratto di affitto, per consentire il carico e scarico di valigie ed altro;
- autobus turistico elettrico, o a ridotto impatto ambientale, adibito al trasporto collettivo dei clienti degli alberghi ubicati all'interno della Z.T.L., per il quale dovrà essere preventivamente comunicato alla Polizia Locale, il modello e la targa e concordato il percorso più breve;

- servizio di rimozione mediante carro attrezzi a norma del D.L.gs. 285/92;
- veicoli al servizio di Enti Pubblici quali Comune, Provincia, Regione, Azienda AUSL;
- veicoli per la raccolta rifiuti;
- veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (es. servizi postali di telecomunicazioni, erogazione gas, acqua, luce, ecc..) e di imprese private in servizio di pronto intervento;
- veicoli degli istituti di vigilanza, titolari di licenza prefettizia, veicoli blindati e veicoli di Corpo Diplomatico di Stato;
- veicoli di Guardia Medica in servizio;
- veicoli appartenenti al Comune di Gatteo e/o ai propri dipendenti in servizio;
- veicoli di rappresentanza di Enti Pubblici;
- Trenino turistico autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- veicoli al servizio soccorso medico, antincendio, Polizia, Guardia Costiera ed altre Forze dell'Ordine in servizio ordinario e di emergenza;
- veicoli di servizio pubblico con conducente (taxi)
- autobus di linea limitatamente al primo tratto di Viale Delle Nazioni direzione mare - monte;
- veicoli dei pubblici servizi nell'adempimento di attività di intervento nelle zone interessate dalle limitazioni, fermo restando l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve;
- velocipedi e monopattini, sia normali che elettrici, nel rispetto delle nuove normative del C.d.S., i cui conducenti dovranno procedere con la massima cautela e, in caso di particolare affollamento di pedoni, fermarsi ed avanzare a piedi;
- veicoli in entrata e in uscita dagli alberghi, fermo restando l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve;
- veicoli (es. carri allegorici) autorizzati a mezzo di idoneo permesso, rilasciato dal Comune di Gatteo, per comprovate necessità, fermo restando l'obbligo di percorrere l'itinerario indicato nel permesso medesimo;
- velocipedi, i cui conducenti dovranno procedere con la massima cautela e in caso di particolare affollamento di pedoni, fermarsi e avanzare a piedi;
- veicoli in possesso di titolo di sosta onerosa (ticket giornaliero od orario), sono autorizzati a mantenere la sosta anche dopo le 20,00 in orario ZTL e ad uscire dalla stessa percorrendo l'itinerario più breve;

Tutti i veicoli autorizzati ad accedere nella ZTL dovranno rispettare la segnaletica stradale ivi posta procedere con la massima cautela ed adottare ogni accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose.

Le vigenti prescrizioni contrastanti con quanto sopra disposto sono sospese durante la validità della presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione della segnaletica stradale occorrente, a norma del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

In relazione all'adozione del presente provvedimento, per i responsabili del settore e del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Gatteo approvato con delibera di Giunta n. 96/2022;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Gatteo approvato delibera di Giunta n.96/2022;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si avvisa che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gatteo, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e con le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada medesimo, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 06/12/1971 n. 1034).

Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato presso gli uffici in intestazione, tutti i giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:00.

A chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile di Settore
dott. Cono Manzolino

Lì, 28/04/2025

**Il Responsabile di Settore
Cono Manzolino / InfoCert S.p.A.**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gatteo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ il sottoscritto Messo di GATTEO dichiara di aver notificato la presente Ordinanza a _____ a mani di _____ che ha firmato per ricevuta.

Gatteo, li _____

Per ricevuta

IL MESSO COMUNALE
